

COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE NEL RAMO DEL DISEGNO

Corso Elvezia 16
6900 Lugano
Telefono 091 911 51 13
Fax 091 911 51 12

Lugano, 15 giugno 1999/GL/lia

A tutti gli Studi firmatari del CCL

Assunzione e licenziamento

Stimati Signori,

a seguito di una recente sentenza basata su una decisione del Tribunale Federale, vi segnaliamo due aspetti relativi ai presupposti per l'applicazione del periodo di prova (fissato in due mesi dall'art. 26.1 del nostro CCL) e alla determinazione del termine applicabile in caso di licenziamento (art. 26.2 del CCL).

a) Periodo di prova

Questo periodo, esplicitamente previsto per permettere alle parti contraenti (datore di lavoro e dipendente) di verificare l'idoneità del rapporto contrattuale, **non** deve essere applicato quando vi è una continuazione del rapporto stesso, dopo il tirocinio e/o dopo uno o più contratti di lavoro a durata determinata (cfr. JAR* 1989/JAR* 1992)

b) Termine di licenziamento

Per l'inoltro di una disdetta, bisogna partire **dal primo giorno dell'attività**, includendo: periodo di prova, contratto d'apprendistato, uno o più contratti di lavoro a durata determinata (cfr. JAR* 1995/ 1988/ 1989)

Tanto vi dovevamo per vostra cortese conoscenza.

Vogliate gradire, stimati Signori, i nostri più distinti saluti.

Il Presidente:


Enzo Vanetta

Il Segretario:


Gabriele Lazzaroni